



**OGGETTO: Approvazione aliquote addizionale IRPEF anno 2017**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 1 e 2, del O. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

*"1. È istituita, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [ . . . ]";*

### **RICHIAMATI ALTRESÌ:**

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*

- l'art. 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

- l'art. 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";*

**VISTO** il O.lgs. 14.03.2011, n. 23: *"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale";*

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5"*;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, *le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre"*. Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

PRESO ATTO CHE:

con Decreto del Ministro dell'Interno in data \_\_\_\_\_, il termine per l'approvazione del

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 \_\_\_\_\_ del 19/12/2011 è stato approvato il regolamento istitutivo della suddetta addizionale comunale;

CONSIDERATO CHE:

- con l'art. 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

- Al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011 citato rende obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate, l'adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, che per l'anno 2017 risultano quelli di seguito indicati:  
da € 0 a € 15.000,00;  
da € 15.001,00 a € 28.000,00;  
da € 28.001,00 a € 55.000,00;  
da € 55.001,00 a € 75.000,00;  
oltre € 75.001,00;

ATTESO CHE ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

**RITENUTO** di confermare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 modulandola in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, confermando la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a € 13.000,00. Per i redditi superiori a € 13.001,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione.

**CONSIDERATO** che con la Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, e che i Comuni possono disporre in tal senso con deliberazione di Consiglio Comunale approvata entro i termini di approvazione del Bilancio;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis - comma 1 - del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare **per all'anno 2017** \_\_\_\_\_, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come di seguito indicato:

| <b>Classi di Reddito</b> | <b>Aliquota</b> |
|--------------------------|-----------------|
| da 0 a 15.000,00         | 0,40            |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 0,77            |
| da 28.000,01 a 55.000,00 | 0,78            |
| da 55.000,01 a 75.000,00 | 0,79            |
| oltre 75.000,01          | 0,80            |

3. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi di propria competenza, ed in particolare della pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

Con separata votazione unanime, resa nelle forme di legge, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>o</sup> comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Presidente  
FALBO Giorgio

Il Segretario Comunale  
MAGGIORI Dott. Gabriele

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MAGGIORI Dott. Gabriele

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- Si certifica che il 24-mar-2017 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134- comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 24-mar-2017

Il Segretario Comunale  
MAGGIORI Dott. Gabriele